



Présidence de la Région
Bureau électoral et services démographiques

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale e servizi demografici

ELEZIONE DEL 16° CONSIGLIO REGIONALE

20 e 21 settembre 2020

LE LEGGI ELETTORALI

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»

- Publicazione — Le leggi elettorali.
- Publicazione — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Publicazione — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Publicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Publicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di scrutinio.
- Publicazione — Contrassegni.

I
Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Testo aggiornato alla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

(Omissis).

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il *Presidente della Regione* (*).

In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle (1).

* Le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

1 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle (2).

Art. 16 (3).

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.

Art. 17.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo (4).

(5)

Art. 18 (6).

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione () e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre*

-
- 2 Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
 - 3 Articolo già modificato al primo comma dall'art. 3 della legge costituzionale 3/89, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
 - 4 Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
 - 5 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
 - 6 Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione () in carica.*

Art. 19.

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del *Presidente della Regione (*)* o di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21.

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 24.

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25.

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.

* Le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 26.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 27 (7).

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Art. 28.

(8)

Art. 29.

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Art. 30.

(8)

Art. 31.

(Omissis) (9)

Art. 32.

Il *Presidente della Regione* (*), la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

Art. 33.

(10)

Art. 34.

Il *Presidente della Regione* (*) è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

Promulga le leggi e i regolamenti regionali.

7 Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

8 Articoli abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

9 Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 127 della Costituzione.

* Le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

10 Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 35.

L'ufficio di *Presidente della Regione* (*) o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 36.

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Art. 37.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

(Omissis).

* Le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

II
Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale

Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5.

Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Testo aggiornato alla l.r. 13 luglio 2020, n. 8.

Art. 14

(Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), e 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, e le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell'evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente della Regione, con proprio decreto, da pubblicare non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo quanto previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni:

a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono altresì i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della l.r. 4/1995;

b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali;

c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali;

d) dopo la chiusura della votazione, si procede, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

e) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione,

accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;

f) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvede, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, tra le ore 7 e le ore 8 del giorno successivo alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni è rinviata al giorno successivo allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell'Ufficio centrale all'ulteriore giorno successivo;

g) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali, è raddoppiata;

h) le spese per l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, nonché quelle per il pagamento degli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

3. Qualora la data fissata per le elezioni regionali e comunali coincida con quella del referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto disposto dagli articoli 47 della l.r. 4/1995 e 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

b) dopo la chiusura della votazione, si procede alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;

c) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera b), si procede, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative al referendum confermativo, successivamente quelle relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

d) completate le operazioni di cui alla lettera c), si procede, senza interruzione, allo scrutinio relativo al referendum. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali sono rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio relativo al referendum e le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali all'ulteriore giorno successivo.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Norme generali)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire un'unica preferenza, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge. ⁽¹⁾
3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'articolo 50.
4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

TITOLO II

Elettorato attivo e passivo

Art. 2

(Elettori)

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente ⁽²⁾.

Art. 3

(Eleggibilità a Consigliere regionale)

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubbli-

cazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente. (3)

Art. 3.1

(Limiti di mandato) (4)

1. Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di Consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Art. 3bis

(Condizioni di parità tra i generi) (5)

1. In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, arrotondato all'unità inferiore. (6)

Art. 3ter

(Programmi di comunicazione politica) (7)

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (8).

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

Art. 3quater

(Messaggi autogestiti) (9)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi (10).

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4

(Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi)

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. (11)

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione (*) e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.

3. (12)

4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione (*) con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (13).

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione (*) in carica.

6. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (14).

6bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (15).

Art. 4bis

(Programma elettorale) (16)

1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato

autenticato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente.

Art. 5

(Contrassegni di lista)

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 7, comma uno, lettera a).

2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne è autorizzato di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri. (17)

3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 6

(Liste dei candidati) (18)

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a ventuno e non superiore a trentacinque. (19)

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di novecento e non più di millequattrocento elettori (20).

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento

della pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 4, comma 6, di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma (21).

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore della cancelleria del Tribunale ordinario, segretario della Procura della Repubblica, sindaco, assessore comunale, presidente di consiglio comunale, segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco e consigliere comunale che comunichi la propria disponibilità al sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (22).

5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;

b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale. (23)

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

8. (24)
9. (25)
10. (26)

Art. 7

(Presentazione delle liste)

1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 3 (27);
 - abis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4bis (28);
 - b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
 - c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno, di ciascun candidato (29);
 - d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma cinque;
 - e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.
3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.
4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 5. (30)
5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I Sindaci devono, nel ter-

mine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (31).

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio, ogni Ufficio di scrutinio e presso l'Ufficio elettorale regionale. (32)

7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.

8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

Art. 8

(Ufficio elettorale regionale)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.

2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

Art. 9

(Esame e ammissione delle liste)

1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore alla percentuale indicata all'articolo 3bis, comma 2; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (33);

b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali

del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma due;

c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4bis ⁽³⁴⁾;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno; ⁽³⁵⁾

f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.

2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma due, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio ⁽³⁶⁾;

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti ⁽³⁷⁾;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione (**) l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

Art. 10

(Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.

Art. 11

(Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca (38).

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal Presidente della Regione (*) ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui (39).

Art. 12

(Designazione dei rappresentanti di lista)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione, di ciascun Ufficio di scrutinio e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere. (40)

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che

ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli Uffici di scrutinio. (41)

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'articolo 6, comma 5, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (42).

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 13

(Tessera elettorale) (43)

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i dupli-

cati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei due giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 18 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto. (44)

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.

Art. 14

(Trasmissione liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 14bis

(Spoglio centralizzato) (45)

1. Per lo spoglio delle schede votate sono istituiti complessivamente otto Poli di scrutinio, di cui uno nel Comune di Aosta e uno in ognuna delle Unités des Communes valdôtaines, fatta eccezione per le Unités Mont-Rose e Walser che costituiscono un unico Polo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le sedi di Polo di scrutinio nei Comuni facenti parte delle Unités e stabilisce, altresì, il numero degli Uffici di scrutinio per singolo Polo.

3. In ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio, composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.

Art. 15

(Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il Presidente della Regione (*), ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni

anche a mezzo di commissario.

Art. 15bis

(Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli) (46)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi Uffici di scrutinio e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.
2. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli Uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 16

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di sezione) (47)

1. Il Sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
 - c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
 - d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
 - e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
 - f) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12,

comma 2; (48)

h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (49);

i) un'urna (50);

ibis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ebis); (51)

l) una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; (52)

m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;

n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (53).

Art. 16bis

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio) (54)

1. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i Presidenti degli Uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2bis;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di scrutinio.

2. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco del Comune

sede di Polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i Presidenti di sezione designati Presidenti degli Uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 16.

Art. 17

(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A, B e Bbis allegate alla presente legge (55).

2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate e, limitatamente alla tabella B, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune". (56)

3. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per un candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni. (57)

4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.

Art. 18

(Bolle delle sezioni) (58)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione (***) ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. (59)

2. La competente struttura della Presidenza della Regione (***) provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (60).

Art. 19

(Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio)

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si

applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiori efficienza al procedimento elettorale.

Art. 20

(Nomina del Presidente di seggio, dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo) (61)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta (62).

1bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli Uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, per ogni Polo di scrutinio, quattro Presidenti responsabili di Polo effettivi, scelti tra i Presidenti di sezione iscritti all'albo di cui all'articolo 19, ai quali spettano funzioni di coordinamento. Il sorteggio individua, inoltre, otto Presidenti responsabili di Polo supplenti. (63)

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio. (64)

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato. (65)

4bis. In caso di impedimento di uno o più Presidenti degli Uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i Sindaci dei Comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati. (66)

4ter. In caso di impedimento di uno o più Presidenti responsabili di Polo di scru-

tinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la Presidenza i Presidenti responsabili di Polo sorteggiati in qualità di supplenti. ⁽⁶⁷⁾

Art. 21

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

1bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli Uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio. ⁽⁶⁸⁾

2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 ⁽⁶⁹⁾.

3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 22

(Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) (70)
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale; (71)
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 23

(Trattamento economico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e ai Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze regionali. (72)

Art. 24

(Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)

1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di leggi, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

(Costituzione Ufficio elettorale di sezione) (73)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. (74)
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 22.

Art. 26

(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti (75).
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 26bis

(Poli di scrutinio e Uffici di scrutinio) (76)

1. La sede di Polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli Uffici di scrutinio. Ogni Ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di Polo e degli Uffici di scrutinio sono specificate all'articolo 26.
2. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, così come individuati all'articolo 20, comma 1bis, alla chiusura degli Uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera ebis).

3. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.

TITOLO IV

Votazione

Art. 27

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto) (77)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.
9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi,

dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventitré del giorno stabilito per la votazione. (78)

Art. 28

(Accesso alla sala della votazione)

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 30.
2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (79).
4. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 29

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio, nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo) (80)

1. Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati. (81)

Art. 30

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale (****), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52 e 53 del d.p.r 361/1957 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (82).
3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della l. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (83).

4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale ⁽⁸⁴⁾.

Art. 31

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 26, comma cinque.

2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore ⁽⁸⁵⁾.

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale (****) è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale (****), per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore ⁽⁸⁶⁾.

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del d.p.r. 361/1957 ⁽⁸⁷⁾.

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) ⁽⁸⁸⁾.

Art. 32

(Identificazione degli elettori)

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 33

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda. ⁽⁸⁹⁾
2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.
3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.
5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.
7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate

immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Art. 34

(Voti di lista e preferenza unica) (90)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un unico candidato della lista da lui votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente al candidato che si intende votare.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il preferito.
6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il preferito.
7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto all'unica prevista dal comma 2 sono nulle.
8. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione della preferenza) (91)

1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito. Tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante un numero nello spazio posto a fianco di un contrasse-

gno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo.

3. La preferenza espressa in numero sulla riga è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.

4. È nulla la preferenza in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Art. 36

(Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventitré; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. (92a)

Art. 37

(Decisione provvisoria sugli incidenti) (93)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.

Art. 38

(Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 39

(Accertamento del numero dei votanti. Conclusione delle operazioni di votazione) (94)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla

Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori (95);

d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano; (96)

ebis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano; (97)

eter) al termine delle operazioni di cui alla lettera ebis), compila il verbale della votazione in duplice copia; (98)

equater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano; (99)

equinques) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di Polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate; (100)

f) forma un plico, da inviare, alla Presidenza della Regione, contenente il bollo, per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali; (101)

fbis) deposita presso la segreteria del Comune dove ha sede la sezione l'altro

esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune; (102)

g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza. (103)

2. Il plico di cui al comma uno, lettera e) ed equater), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, che ne rilascia ricevuta (104).

3. I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati da rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano alla sede del Polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera equinquies). (105)

4. (106)

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 40

(Scrutinio dei voti) (107)

1. I Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, designati ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono, verificano che il contenuto della busta corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi.

2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

3. Alle ore otto dello stesso giorno, i Presidenti degli Uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.

5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la

dispiega e la consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale preferenza espressa; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'Ufficio di scrutinio.

7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 41

(Validità dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (108).

2. È considerato valido, intendendosi votata la lista cui appartiene il candidato preferito, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista. (109)

Art. 42

(Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma sei (110).

Art. 43

(Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, udito il parere degli scrutatori: (111)

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 44

(Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio

procede alla formazione: (112)

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) (113)

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. (114)

3. I plichi di cui alle lettere a) e b) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale. (115)

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale ordinario (***) , ai sensi dell'articolo 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti. (116)

Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) (117)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'articolo 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 4, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere le schede non scrutinate in una busta;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è portato dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Art. 46

(Verbale delle operazioni di scrutinio) (118)

1. Il verbale dello scrutinio dell'Ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. (119)

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio) (120)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune sede di Polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente dell'Ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio

relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio di scrutinio al Tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede il Polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 48

(Elenco degli elettori che non hanno votato) (121)

Art. 49

(Operazione dell'Ufficio elettorale regionale) (122)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli Uffici di scrutinio, in conformità all'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

b) procede, per ogni Ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni Ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.

Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire) (123)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici

di scrutinio; (124)

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo, con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

a) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

b) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera a) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

c) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

d) attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

3. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere a) e d), abbia conseguito almeno il 42 per cento della somma dei voti validi espressi, con esclusione dei soli voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui al comma 1, lettera b). Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 21 seggi. In tal caso:

a) attribuisce 21 seggi a suddetta lista o a suddetto gruppo;

b) procede alle operazioni di cui al comma 6 e, se del caso, a quelle di cui al

comma 5.

4. Qualora le condizioni di cui al comma 3 non si siano entrambe verificate, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2.

5. Se le condizioni di cui al comma 3 riguardino un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 5, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

7. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Art. 50bis

(Turno di ballottaggio) (125)

Art. 51

(Graduatoria dei candidati) (126)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista l'ufficio elettorale regionale (127):

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni

candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) (128)

d) (129)

Art. 52

(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione (**).

Art. 53

(Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Nessun elettore può entrare armato (130).

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed

ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 54

(Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni Ufficio di scrutinio. (131)

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per Ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli Uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta. (132)

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Regione (**).

TITOLO VBIS

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese

per la campagna elettorale (133)

Art. 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Art. 54ter

(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.
3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.
4. (134)

Art. 54quater

(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.
2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.
3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.
5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 54quinquies

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta

da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 54sexies

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 54septies

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati,

gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Art. 54^{octies}

(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Art. 54^{novies}

(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirente;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;

- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
 - g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
 - h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

Art. 54decies

(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.
4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.
5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Art. 54 undecies

(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto

importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Art. 54 duodecies

(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto (135).

TITOLO VI

Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio

Art. 55

(Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione (*) convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma cinque, il nuovo Consiglio regionale.

Art. 56

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio

elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 57

(Seggio vacante)

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 58

(Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale)

1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 59

(Elettorato attivo)

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 60

(Rinvio alla normativa statale) (136)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.

Art. 61

(Prestazioni di lavoro straordinario) (137)

Art. 62

(Spese elettorali)

1. (138).

2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale. (139)

3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali (140).

4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione. (141)

6. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

Art. 63

(Inapplicabilità di norme) (142)

1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

Art. 64

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

TABELLE (143)

(NB) In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale tenutesi in data 4 marzo 2018, le operazioni di scrutinio dei voti si sono svolte mediante la procedura centralizzata, avente carattere sperimentale, di cui alla L.R. 16 ottobre 2017, n. 15.

(*) L'art. 13, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, ha disposto che le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

(**) L'art. 13, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, ha disposto che le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

(***) L'art. 38, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, ha disposto che le parole "Pretore" e "Pretura", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite dalle parole "Tribunale ordinario".

(****) L'art. 38, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, ha disposto che le parole "certificato elettorale" e "certificati elettorali", ovunque ricorrano nel testo, siano sostituite, rispettivamente, dalle parole "tessera elettorale" o "tesse-re elettorali".

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 1 recitava:

"2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge."

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava:

“1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d’Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione e che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno.”.

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:

“1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d’Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un Comune della Regione.”.

(4) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(5) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

L'articolo 3bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, e recitava:

“(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, la Regione promuove l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.”.

(6) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 2 dell'art. 3bis era già stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16, nel modo seguente:

“2. In ogni lista di candidati all’elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato

all'unità superiore.”

e, precedentemente, con la sostituzione dell'intero art. 3bis, dall'art. 2, comma 1, della L.R. 22/2007, nel modo seguente:

“2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore.”.

(7) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(8) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione precedente, inserita dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, il comma 1 dell'art. 3ter recitava:

“1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.”.

(9) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(10) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, il comma 1 dell'articolo 3quater recitava:

“1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.”.

(11) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Il comma 1 dell'art. 4 era già stato modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, e recitava:

“1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui all'articolo 50bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.”.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava:

“1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.”.

(12) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 4 recitava:

“3. Quando, in applicazione dell'articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.”.

(13) Comma modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 4 recitava:

“4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.”.

(14) Comma modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 4 recitava:

“6. I Sindaci dei Comuni della Regione, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.”.

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(16) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(17) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:

“2. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.”.

(18) Articolo interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31 e oggetto di modifiche ai singoli commi indicate nelle note (da 19 a 23) che seguono.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

“(Liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a 18 e non superiore a 35.

2. *Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma quarto, contenenti le firme di almeno cinquecento elettori.*

3. *Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta la presentazione delle cinquecento firme. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.*

4. *I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.*

5. *La candidatura deve essere accertata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.*

6. *Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.*

7. *Nessun candidato può essere compreso in più liste.”.*

(19) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 6 recitava:

“1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.”.

(20) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 2 dell'art. 6 era già stato modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori.”

e, precedentemente, con la sostituzione dell'intero art. 6, dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 31/1997, nel modo seguente:

“2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di cinquecento e non più di ottocento elettori, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.”.

(21) Comma modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 3 dell'art. 6 era già stato sostituito, con l'intero articolo 6, dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 31/1997, nel modo seguente:

“3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.”

(22) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 5 dell'art. 6, già sostituito con la sostituzione dell'intero articolo 6 come da nota 18, era stato modificato dall'art. 3, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16, nel modo seguente:

“5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.”

e, precedentemente, dall'art. 7, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.”

e dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, nel modo seguente:

“5. La candidatura deve essere accertata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.”.

(23) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, sostituito dall'art. 7, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 5bis dell'art. 6 è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, nel modo seguente:

“5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.”.

(24) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, abrogato dall'art. 7, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 8 dell'art. 6 era stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

“8. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli art. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche.”.

(25) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota

16, abrogato dall'art. 7, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 9 dell'art. 6 era stato sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, nel modo seguente:

“9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3bis, comma 2.”.

Il comma 9 dell'articolo 6 era stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

“9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni walser di cui al comma 10.”.

(26) Comma, rientrante nell'articolo 6 già sostituito interamente come da nota 16, abrogato dall'art. 7, comma 5, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 10 dell'art. 6 era stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

“10. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non più di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby.”.

(27) Lettera modificata dall'art. 8, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

“a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 2;”.

(28) Lettera inserita dall'art. 8, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(29) Lettera modificata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

“c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla

data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;”.

(30) Comma sostituito dal comma 1 dell’art. 5 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 4 dell’art. 7 era già stato sostituito dall’art. 2, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

*“4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere di Tribunale ordinario (***), sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco.”*

e, precedentemente, dall’art. 3, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, nel modo seguente:

“4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio, su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l’elenco nominativo dei candidati, su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal Sindaco. Nel caso di decessi di candidati nel corso della raccolta delle firme dei sottoscrittori, la lista dei candidati resta valida sempreché le variazioni intervenute nella composizione della lista stessa non superino un sesto del numero dei candidati compresi nell’elenco depositato presso il notaio.”

Nella formulazione originaria il comma 4 dell’articolo 7 recitava:

“4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale dopo che i gruppi

politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati, su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, cancelliere di pretura e di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal Sindaco.”.

(31) Comma modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 7 recitava:

“5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscritti, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.”.

(32) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 7 recitava:

“6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.”.

(33) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 era già stata sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;”

e, precedentemente, dall'art. 7, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21,

nel modo seguente:

“a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;”.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 recitava:

“a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, corredate dal numero di firme prescritte e comprendono un numero di candidati non inferiore a 18; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, cancellando gli ultimi nomi;”.

(34) Lettera modificata dall'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

“c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'art. 5;”.

(35) Lettera sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

“e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiono il ventunesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni o il requisito della nascita in un comune della Regione;”.

(36) Lettera sostituita dall'art. 9, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

“a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 7, comma sei, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno

riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'art. 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;”.

(37) Lettera modificata dall'art. 9, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

“b) assegna un numero a singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti;”.

(38) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:

“1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati ed i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue.”.

(39) Comma sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 11 recitava:

“3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, per la stampa delle schede, redatte a norma dell'art. 17, nelle quali i contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.”.

(40) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 12 recitava:

“1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.”.

(41) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(42) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 12 recitava:

“4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all’atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedono delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all’art. 6 comma quarto, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle liste.”.

(43) Articolo sostituito dall’art. 12, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, l’articolo 13 recitava:

“(Certificato di iscrizione nelle liste elettorali)

1. Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve provvedere per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la sezione alla quale l’elettore appartiene, la sua ubicazione, il giorno e l’orario della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione all’atto dell’esercizio del voto.

2. Per l’elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuato a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell’elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente.

3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono loro rimessi dall’Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

5. Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

6. Per gli elettori residenti all’estero i Comuni di iscrizione elettorale provvedono, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto

di convocazione dei comizi, all'invio di una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline avviso, fornite ai comuni dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

7. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal comma uno, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, possono personalmente ritirarlo a decorrere dal terzo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

8. Se un certificato è stato smarrito o è divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro munito di speciale contrassegno sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

9. Qualora i certificati elettorali non siano stati distribuiti o siano stati distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove.”.

Il comma 5 del testo originario, era stato modificato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21 nel modo seguente:

“5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati”.

e, precedentemente, sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, nel modo seguente:

“5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati”.

Il comma 10 del testo originario era stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13:

“10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle relative operazioni”.

(44) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 13 recitava:

“2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.”.

(45) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(46) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(47) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 16 recitava:

“(Consegna locali e materiale elettorale)”.

(48) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 16 recitava:

“g) le designazioni dei rappresentanti di liste ricevute a norma dell’articolo 12;”.

(49) Lettera modificata dall’art. 13, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 recitava:

“h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;”.

(50) Lettera sostituita dall’art. 5, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Nella formulazione originaria, la lettera i) del comma 1 dell’articolo 16 recitava:

“i) due urne;”.

(51) Lettera inserita dal comma 3 dell’art. 15 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(52) Lettera modificata dal comma 4 dell’art. 15 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

La lettera l) del comma 1 dell’art. 16 era già stata sostituita dall’art. 5, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, nel modo seguente:

“l) una cassetta con la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;”.

Nella formulazione originaria, la lettera l) del comma 1 dell’articolo 16 recitava:

“l) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;”.

(53) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell’articolo 16 recitava:

“2. Il Presidente dell’Ufficio elettorale accerta l’esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al Sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.”.

(54) Articolo inserito dal comma 1 dell’art. 16 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(55) Comma modificato dal comma 1 dell’art. 17 della L.R. 4 giugno 2019, n.

7.

Il comma 1 dell'art. 17 era già stato sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.”.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 17 recitava:

“1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e verranno stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.”.

(56) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 2 dell'art. 17 era già stato sostituito dall'articolo 14, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione “programma di lista” o “programma comune” e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate.”.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 17 recitava:

“2. Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.”.

(57) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 17 recitava:

“3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.”.

(58) Rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 18 recitava:

“(Bolli delle sezioni e urne)”.

(59) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 18 recitava:

“1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.”.

(60) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 18 recitava:

*“2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale (**) provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.”.*

(61) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 20 recitava:

“(Nomina del Presidente di seggio)”.

(62) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 20 recitava:

“1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta.”.

(63) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 18 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(64) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 20 recitava:

“2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.”.

(65) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 18 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 20 recitava:

“4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.”.

(66) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 18 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(67) Comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 18 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(68) Comma inserito dal comma 1 dell’art. 19 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(69) Comma sostituito dall’art. 16, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell’articolo 21 recitava:

“2. Ai sorteggiati il Sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l’avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L’eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell’albo di cui all’articolo 5 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall’articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53.”.

(70) Lettera abrogata dall’articolo 17, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria la lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 recitava:

“b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;”.

(71) Lettera sostituita dall’art. 17, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 22 recitava:

“d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;”.

(72) Comma sostituito dal comma 1 dell’art. 20 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 1 dell’art. 23 era già stato modificato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“1. L’onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.”

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 23 recitava:

“1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti [secondo quanto previsto dall'articolo 61].”

(73) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 25 recitava:

“(Costituzione Ufficio elettorale)”

(74) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 25 recitava:

“1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.”

(75) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 26 recitava:

“4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso sempre visibile a tutti.”

(76) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(77) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria l'articolo 27 recitava:

“(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)”

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma uno, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un

numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma uno, lettera h).

7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

8. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

9. Sono, quindi, eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) sono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione circondariale;

b) sono riposte nell'urna, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autentiche;

c) è sigillata l'urna vuota, sita alla destra del Presidente, lasciando aperto solo il foro per l'introduzione delle schede votate.

10. Il Presidente dell'Ufficio, subito dopo le operazioni previste al comma nove, dichiara aperta la votazione che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.”.

Il comma 7 dell'articolo 27 era stato sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13 nel modo seguente:

“7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.”.

La lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 era stata così sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13:

“b) sono riposte nell'apposita cassetta, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;”.

(78) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'art. 27 recitava:

“9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.”.

(79) Comma modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 28 recitava:

“3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.”.

(80) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 24 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 29 recitava:

“(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)”.

(81) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 24 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 29 recitava:

“1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.”.

(82) Comma modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 2 dell'articolo 30 era già stato modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13:

“2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle

liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.”.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 30 recitava:

“2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.”.

(83) Comma modificato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 30 recitava:

“3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.”.

(84) Comma sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 30 recitava:

“4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso del certificato elettorale.”.

(85) Comma modificato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 31 recitava:

“4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o in mancanza, di un altro elettore del Comune che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore.”.

(86) Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 31 recitava:

“7. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.”

(87) Comma modificato dall'art. 22, comma 3, della L.R. 7 agosto 2007 n. 22.

Il comma 8 dell'articolo 31 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 9, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n.13:

“8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali.”

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 31 recitava:

“8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria.”

(88) Comma sostituito dall'art. 22, comma 4, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 31 recitava:

“9. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione alla Unione Italiana Ciechi.”

(89) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 33 recitava:

“1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente del seggio stacca il tagliando di cui all'art. 13, comma uno, e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.”

(90) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Si ricorda che singole parti del presente articolo sono state oggetto delle seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 34 era stato modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre.”

ed era già stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

“2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. [Per le liste presentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, può essere espressa una sola preferenza.]”

b) il comma 5 dell'art. 34 era stato abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 34 recitava:

“(Voti di lista e di preferenza)

- 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.*
- 2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due.*
- 3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.*
- 4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.*
- 5. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.*
- 6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista nella quale appartengono i preferiti.*
- 7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il*

voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni.”.

(91) Articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 9 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell’art. 35 recitava:

“(Ulteriori modalità per l’indicazione delle preferenze)

1. L’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell’attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.”.

(92) Comma modificato dal comma 1 dell’art. 25 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell’art. 36 recitava:

“1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.”.

(93) Articolo sostituito dall’articolo 24, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, l’articolo 37 recitava:

“(Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.”

(94) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 39 recitava:

“(Accertamento del numero dei votanti)”.

(95) Lettera modificata dall'art. 25, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007 n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 recitava:

“c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'art. 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello dei tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori;”.

(96) Lettera modificata dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

La lettera e9 del comma 1 dell'art. 39 era già stata modificata dall'art. 25, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

*“e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;”*.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 recitava:

“e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Pretore di Aosta, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché

dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;”.

(97) Lettera inserita dal comma 3 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(98) Lettera inserita dal comma 4 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(99) Lettera inserita dal comma 5 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(100) Lettera inserita dal comma 6 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(101) Lettera sostituita dal comma 7 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f) del comma 1 dell’art. 39 recitava:

“f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;”.

(102) Lettera inserita dal comma 8 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

(103) Lettera sostituita dal comma 9 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g) del comma 1 dell’art. 39 recitava:

“g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l’adunanza.”.

(104) Comma modificato dal comma 10 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Il comma 2 dell’art. 39 era già stato sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13, nel modo seguente:

*“2. Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale ordinario (***) di Aosta, che ne rilascia ricevuta.”.*

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell’articolo 39 recitava:

“2. I plichi di cui al comma uno, lettere e) e f) devono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta.”.

(105) Comma sostituito dal comma 11 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell’art. 39 recitava:

“3. Il Presidente dell’ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.”.

(106) Comma abrogato dal comma 12 dell’art. 26 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell’art. 39 recitava:

“4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.”.

(107) Articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 27 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione precedente, con le modifiche apportate ai commi 1, 3 e 5 dalla L.R. 7 agosto 2007, n. 22, il testo dell’art. 40 recitava:

“(Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell’urna e del plico di cui all’articolo 39, comma 1, lettera f), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall’urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. E’ vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

6. E’ vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo

scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.”.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 40 recitava:

“(Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 39, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designano a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il

timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.”.

(108) Comma modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 41 recitava:

“1. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere emesso ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.”.

(109) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 41 recitava:

“2. E' considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.”.

(110) Comma modificato dall'art. 13, comma 6, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 42 recitava:

“2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall’articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall’articolo 27, comma nove, lettera a).”.

(111) Alinea modificato dal comma 1 dell’art. 28 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, l’alinea del comma 1 dell’art. 43 recitava:

“1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:”.

(112) Alinea modificato dal comma 1 dell’art. 29 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, l’alinea del comma 1 dell’art. 44 recitava:

“1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:”.

(113) Lettera abrogata dal comma 2 dell’art. 29 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell’art. 44 recitava:

“c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;”.

(114) Comma modificato dal comma 3 dell’art. 29 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell’art. 44 recitava:

“2. I predetti plichi devono recare l’indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell’ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.”.

(115) Comma modificato dal comma 4 dell’art. 29 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell’art. 44 recitava:

“3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all’Ufficio elettorale regionale.”.

(116) Comma sostituito dal comma 5 dell’art. 29 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell’art. 44 recitava:

“5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.”.

(117) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione precedente, con le modifiche apportate al comma 3 dalla L.R. 11 marzo 1993, n. 13, il testo dell'art. 45 recitava:

“(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato dal Presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.”.

Nella formulazione originaria, l'art. 45 recitava:

“(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della

votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.”.

(118) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 46 recitava:

“(Verbale delle operazioni elettorali)”.

(119) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 31 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 46 recitava:

“1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.”.

(120) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 47 recitava:

“(Operazioni successive a quelle di scrutinio)”

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i

*risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione (**), tramite il Comune.*

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

*4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al Tribunale ordinario (***), il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario (***) e la propria firma e redige verbale della consegna.*

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.”.

(121) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 48 recitava:

“(Elenco degli elettori che non hanno votato)

1. Il Pretore, entro tre giorni dal ricevimento del plico relativo ai votanti, rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista il giorno e l'ora in cui procederà all'apertura del plico di cui all'articolo 39, comma 1, lettera e), ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

2. Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

3. L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha

diritto di prendere conoscenza dell'estratto.”.

(122) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione precedente, con le modifiche apportate alla lettera a) del comma 1 dalla L.R. 7 agosto 2007, n. 22, il testo dell'art. 49 recitava:

“(Operazione dell'ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 45, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 ⁽⁷⁶⁾;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro.”.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 49 recitava:

“(Operazione dell'ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 45, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune

dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro.”.

(123) Articolo sostituito dell'art. 6, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

L'articolo era già stato sostituito dall'art. 29 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale

di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma.

In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Precedentemente il comma 1 dell'art. 50 era stato sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

“1. Compiute le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate ai sensi dell'art. 6, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista che compone il gruppo nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste, o dei gruppi di liste, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b);

d) divide la somma di cui alla lett. c) per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato

la soglia minima di cui alla lett. b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lett. e).”

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 50 recitava:

“(Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma due:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma uno, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista che abbia raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, evidenziando i resti di ciascuna lista;

f) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e).

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.”

(124) Lettera modificata dal comma 1 dell'art.34 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7. Per la formulazione originaria vedi la nota precedente.

(125) Articolo abrogato da l'art. 7, comma 1, lettera a), della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16.

L'articolo 50bis era stato inserito dall'art. 30 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, nel modo seguente:

“(Turno di ballottaggio)

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all’articolo 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all’articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l’ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l’indicazione “programma di lista” o “programma comune” e i contrassegni a colori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;

b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

7. L’Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all’articolo 50, commi 4 e 5.”.

(126) Articolo interamente sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.R. 1° settembre 1997, n. 31 e oggetto di modifiche ai singoli commi indicate nelle note (80 e 81) che seguono.

Nella formulazione originaria, il testo dell’art. 51 recitava:

“(Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l’ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni

candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.”.

(127) Alinea modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

L'alinea del comma 1 dell'art. 51 era già stato modificato, unitamente all'intero art. 51, dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 1° settembre 1997, n. 31, nel modo seguente:

“1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, o gruppo di liste, l'ufficio elettorale regionale:”.

(128) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione come modificata dalla l.r. 31/1997, le lettere c) del comma 1 dell'art. 50bis recitava:

“c) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengono;”.

(129) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione come modificata dalla l.r. 31/1997, le lettere d) del comma 1 dell'art. 50bis recitava:

“d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, viene assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei Comuni di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, il maggior numero e almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi Comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale.”.

(130) Comma modificato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007 n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 53 recitava:

“3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'Ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato.”

(131) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 35 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 54 recitava:

“3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.”.

(132) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 35 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 54 recitava:

“4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.”.

(133) Titolo inserito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(134) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 4 dell'art. 54ter, inserito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, recitava:

“4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.”.

(135) Comma modificato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Il comma 2 dell'articolo 54duodecies, inserito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21, recitava:

“2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), [da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205),] con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.”.

(136) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, l'articolo 60 recitava:

“(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati.

2. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.”.

(137) Articolo abrogato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, l'articolo 61 recitava:

“(Prestazioni di lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti della stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 9 della, legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.”.

(138) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 62 recitava:

“(Spese elettorali)

1. I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del Consiglio regionale, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo. I bilanci sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.”.

(139) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 62 recitava:

“2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.”.

(140) Comma sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 62 recitava:

“3. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipare alle consultazioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di lire 300.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi, che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dai Comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del Comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.”.

(141) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 62 recitava:

*“5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali (****), per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.”.*

(142) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Nella formulazione originaria, l'articolo 63 recitava:

“(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.”.

(143) NOTA RELATIVA ALLE TABELLE - La tabella A è stata sostituita dall'art. 8 della L.R. 1° settembre 1997, n. 31. Le tabelle A e B sono state poi sostituite dall'art. 37 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22, con le tabelle A, B, C e D. Si veda anche l'errata corrige pubblicata nel B.U. n. 9/2008. Le tabelle C e D sono state abrogate dell'art. 7, comma 1, lettera b), della L.R. 16 ottobre 2017, n. 16. La tabella B è stata nuovamente sostituita dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 4 giugno 2019, n. 7, e il comma 2 del medesimo articolo ha inserito la tabella Bbis.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
FAC-SIMILÉ DU BULLETIN DE VOTE POUR L'ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA VALLÉE D'AOSTE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
PARTIE EXTERNE DU BULLETIN

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL
DE LA VALLÉE D'AOSTE
(data)
(date)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
SIGNATURE DU SCRUTEUR

TIMBRO
(CACHE)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
FAC-SIMILÉ DU BULLETIN DE VOTE POUR L'ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA VALLÉE D'AOSTE
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
PARTIE INTERNE DU BULLETIN

PARTE I I ^È PARTIE	PARTE II II ^È PARTIE	PARTE III III ^È PARTIE	PARTE IV IV ^È PARTIE
Programma di lista <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 1 mm 30 </div>	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2 </div>	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 6 </div>	
	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3 </div>	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 7 </div>	
	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4 </div>	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 8 </div>	
	Programma comune <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 5 </div>		

N. B.: La scheda, di dimensioni mm. 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la riproduzione, entro gli appositi rettangoli, dell'indicazione "programma di lista" o "programma comune", dei contrassegni a colori di tutte le liste e delle linee per le preferenze dei candidati della lista. Quando i programmi da inserire sono più di 3, ovvero vi siano liste con il programma comune la cui successione nel sorteggio impedisca la stampa in sole tre colonne, viene utilizzata la quarta parte della scheda o viene aumentata l'altezza della scheda in modo da non interrompere la sequenza delle liste stesse; allo stesso modo si procede nel caso in cui vi siano più di 4 programmi, eventualmente aumentando le dimensioni della scheda anche in senso orizzontale. L'indicazione del programma e i contrassegni delle liste sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso, e quindi da sinistra a destra. Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

NB : Le bulletin de vote, de format 390 x 220 mm, est divisé en quatre volets égaux : les trois premiers, de gauche à droite, portent la mention « Programme de liste » ou « Programme commun », les emblèmes en couleurs de toutes les listes et les lignes réservées aux suffrages nominatifs.

Lorsque les programmes sont plus de 3 ou que les listes dont le programme est commun ne tiennent pas – du fait de leur succession établie par tirage au sort – sur trois colonnes seulement, il y a lieu soit d'utiliser le quatrième volet, soit d'augmenter la hauteur du bulletin, de manière à ne pas interrompre la suite des listes en cause ; il est de même lorsque les programmes sont plus de 4, auquel cas la longueur du bulletin peut être augmentée.

Le programme et les emblèmes des listes figurent sur le bulletin dans l'ordre du tirage au sort, de gauche à droite et de haut en bas.

Les lignes imprimées en regard de chaque emblème doivent correspondre au nombre de suffrages nominatifs susceptibles d'être exprimés.

Le bulletin doit être plié verticalement, de sorte que le premier volet se replie sur le deuxième, le tout sur le troisième et sur le quatrième et, éventuellement, sur le cinquième, selon le sens des plures verticales équidistantes entre elles. Le bulletin de vote ainsi plié doit être replié horizontalement à moitié, de manière à ce que la partie imprimée portant les indications d'usage soit à l'extérieur.

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20.

Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale.

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Art. 2

(Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
 - a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo;
 - b) il presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;
 - c) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;
 - d) i membri della Commissione dell'Unione europea;
 - e) i magistrati aventi giurisdizione nella Regione, ivi compresi quelli onorari; sono esclusi i magistrati in servizio presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale e i componenti delle Commissioni tributarie;
 - f) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
 - g) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - h) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
 - i) il presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85);
 - j) il presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, di cui alla legge regionale 20

maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta);

- k) il segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);
- l) i membri della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale);
- m) i componenti dell'Autorità di vigilanza istituita dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza);
- n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;
- q) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- r) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
- s) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- t) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelevisive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:
- a) il sindaco ed il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
 - b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera k);
 - d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - e) *i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta (*)*;
 - f) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
 - g) i componenti del Co.Re.Com.;
 - h) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;
 - i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera p);
 - j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Non è inoltre eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di difensore civico nella Regione.

Art. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.
2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 3, non ha effetto se la funzione di difensore civico sia cessata almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(*) La presente lettera è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 dell'11-13 febbraio 2008.

4. La Regione, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le aziende da essa dipendenti e gli enti locali sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione di appartenenza non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.

5. La cessazione dalle funzioni consiste nell'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

6. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 deve avere luogo entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di scioglimento.

Art. 4

(Divieto di svolgimento delle funzioni per il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta)

1. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5

(Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:

- a) membro di una delle Camere;
- b) membro di un altro Consiglio regionale;
- c) membro del Parlamento europeo;
- d) giudice della Corte costituzionale;
- e) membro del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma;
- h) presidente o assessore o consigliere provinciale;
- i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- j) assessore e consigliere di un Comune della Regione;
- k) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;

- l) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;
- m) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;
- n) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- p) dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;
- q) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;
- r) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta, costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35);
- s) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;
- t) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- u) coloro che hanno lite pendente con la Regione in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;

- w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;
- x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;
- y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

Art. 6

(Esimenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità:
 - a) gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo;
 - b) l'essere parte attiva in un procedimento civile o amministrativo.

Art. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 comportano l'invalidità della elezione dell'eletto cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 8, commi 5 e 6.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le modalità di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura, o in caso di vacanza di un seggio durante il quinquennio, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un eletto, il Consiglio contesta all'eletto la causa predetta. L'eletto ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

3. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata agli interessati entro cinque giorni dalla data di adozione.

4. Qualora sussista una delle cause di incompatibilità prevista dall'articolo 5, il consigliere regionale deve dichiarare alla presidenza del Consiglio, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie. Mancando l'opzione, il Consiglio regionale, entro i successivi dieci giorni, lo dichiara decaduto con deliberazione da depositarsi, il giorno successivo all'adozione, nella segreteria del Consiglio e da notificare, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'interessato, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all'elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamento della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l'opzione tra la carica consiliare e la carica o l'ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Qualora il consigliere non provveda alla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro cinque giorni successivi alla data di adozione, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.

Art. 9

(Membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 2 e 5 quali cause ostative all'elezione. Le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove non oltre la data di elezione alla carica di assessore.

Art. 10

(Cessazione dell'efficacia di disposizioni della legge 1257/1962)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Art. 11

(Rinvio)

1. In materia di contenzioso elettorale resta fermo quanto disposto dalla l. 1257/1962 agli articoli 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 1257/1962 continuano ad applicarsi ai consiglieri la convalida della cui elezione sia avvenuta o avvenga nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della conservazione della condizione di eleggibilità e del relativo procedimento di verifica, limitatamente alla durata della legislatura medesima.

2. Qualora la data di entrata in vigore della presente legge sia successiva al termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3, comma 1, la rimozione delle stesse deve avere luogo entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non si applica ai fini delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la carica di sindaco e vice-sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti è causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 5.

III

Disposizioni generali

Legge 4 aprile 1956, n. 212 (1).
Norme per la disciplina della propaganda elettorale (2) (3).

Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 1.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia] (4).

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (5).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, paliz-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87.

(2) Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

(4) Comma abrogato dal n. 1) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

zate e recinzioni.

Art. 2.

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato (6).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 33 e non più di 166;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333 (7).

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere

(6) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(7) Il numero di spazi previsti dal presente comma è stato così rideterminato ai sensi di quanto disposto dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (8).

Art. 3.

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (9).

Art. 4.

[La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni] (10).

[Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande] (11).

[Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata] (12).

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (13).

Art. 5.

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due

(9) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(11) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(12) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(14) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (14).

Art. 6.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (15).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (16).

Art. 7.

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (17).

Art. 8.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (18). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali. Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(16) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(17) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(18) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(19) Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(20) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 (19).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (20).

Art. 9.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (21) (22).

(21) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati

Testo aggiornato alla legge 3 novembre 2017, n. 165.

(Omissis)

Art. 26

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. *Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (1).*

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 32

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (2).

Il Ministro dell'interno stabilisce altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico (2).

(Omissis)

Art. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (3).

(Omissis)

(1) Comma modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) Commi così sostituiti dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. 534/1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 13, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

(Omissis)

Art. 44

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

(Omissis)

Art. 48

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37)

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale,

nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale. (4)

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio (5).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (6).

(Omissis)

Art. 51

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale (7), deve recare in calce, l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il

(4) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dal comma 17 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, così sostituito dall'art. 2, comma 18, L. 6 maggio 2015, n. 52.

(5) Comma così sostituito dall'art. 8, della l. 271/1991.

(6) Comma modificato dall'art. 1, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1981, n. 349.

(7) Con riferimento al numero di iscrizione nella lista sezionale, si precisa che l'indicazione dello stesso nella dichiarazione di cui al presente comma deve ritenersi superata. Al riguardo, si segnala inoltre che il d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 non ne prevede l'indicazione all'interno della tessera elettorale che sostituisce il certificato elettorale.

ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

(legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°)

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinomiale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (8).

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed

(8) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 19, L. 6 maggio 2015, n. 52.

immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

(Omissis)

Art. 55

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39)

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (9).

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (10).

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (11).

Art. 56 (12)

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

(9) Comma così sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459

(10) Comma così modificato dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della l. 271/1991.

2. *Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.*

Art. 57

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 25).

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (13).

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (14).

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale (15).

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna (16).

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

(13) Comma sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, sostituito dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. a), L. 3 novembre 2017, n. 165

(14) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi»; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima». Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, dall'art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, dagli artt. 2, comma 20, e 3, comma 1, lettera b), L. 6 maggio 2015, n. 52. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. b), L. 3 novembre 2017, n. 165.

(15) Comma inserito dall'art. 1, comma 19, lett. c), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

(16) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. d), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

(Omissis)

Art. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Omissis)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI (15BIS)

Art. 94

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da Euro 5 a Euro 25.

Art. 95

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Euro 1.291 a Euro 5.164.

Art. 96

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)

1. *Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecunia-*

(15bis) L'ammontare delle pene pecuniarie deve intendersi tradotto in euro ai sensi e con le modalità preste dall'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213

ria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (16bis).

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(16bis) Comma modificato dall'art. 11-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (17).

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (18).

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a Euro 2.065, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a Euro 206.

Chiunque, nelle sale anzidette, con palesi segni di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'or-

(17) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 2 marzo 2004, n. 61 e di cui la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

dine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 206.

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 51.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a Euro 129.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Euro 258 a Euro 1.291.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 516 a Euro 2.065.

Art. 104

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (19).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, sche-

(19) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(20) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

(21) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(22) Le locuzioni "della tessera elettorale personale" e "tessere elettorali personali" devono intendersi sostitutive delle locuzioni "del certificato elettorale" e "certificati elettorali", come previsto dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

de od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (20).

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (21).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso della *tessera elettorale* (22) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di *tessere elettorali personali* (22) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro.

Art. 105

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79)

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80)

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da Euro 200 a 1.000 (23).

Art. 107

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81)

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 309 a Euro 1.032.

Art. 108

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 309 a Euro 516.

(23) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 534/1993 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

(24) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera q), del d.lgs. 534/1993.

Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85)

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 309 (24).

Art. 111

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86)

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo (25).

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89)

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la

(25) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis)

Art. 116

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46)

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47)

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa (26).

Art. 118

(l. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48)

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 119 (27)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. (28)

(26) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(28) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

(29) Il comma 2 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Tabella D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Legge 12 luglio 1961, n. 603.

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

(Omissis).

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

(Omissis).

Legge 5 agosto 1962, n. 1257.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Testo aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

(Omissis)

Art. 21.

Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, in materia di eleggibilità. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere (1).

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 22.

Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio, sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, alla Corte d'appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

Art. 23 (2).

Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo .

(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza 16 settembre 2010.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera b), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza dal 16 settembre 2010.

Art. 24.

Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale e della Corte di appello (3)

Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo (4).

(Omissis)

Art. 26.

Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 25, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 27.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 27.

Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Art. 28.

Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare fra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

(3) Rubrica modificata dall'art. 2, comma 2, lettera c), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(4) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Art. 29.

Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione. Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 30.

Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 28 e dall'art. 29, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza (5).

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente (6)

Art. 31.

Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti

Quando il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto (7).

Art. 32.

Ricorrenti

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

(5) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera d), n. 1), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(6) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera d), n. 2), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(7) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera e), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33

Norme sui ricorsi

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'art. 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati (8).

(Omissis)

(8) Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera f), dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Legge 24 aprile 1975, n. 130.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Omissis)

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (1), a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032.

(Omissis)

(1) Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: "1. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico] devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. 2. [È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata]. 3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413 [anziché da lire 200.000 a 800.000]. [Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola]. 4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. 5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 [anziché da lire 400.000 a 800.000]. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. 6. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. 7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali". La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo-8 aprile 1958, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo "nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione". La Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo, secondo periodo, del presente art. 18, "nella parte in cui prevede come reato il fatto di chi prende la parola in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, promossa senza che ne sia stato dato l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza". In precedenza, la stessa Corte, con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970, aveva già dichiarato che l'ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al medesimo comma terzo dell'art. 18 poteva ritenersi costituzionalmente legittimo solo in quanto si considerasse elemento costitutivo, addebitabile a coloro che prendono la parola, la consapevolezza dell'infrazione in cui siano incorsi i promotori nell'aver omesso di dare preavviso della riunione. La misura delle ammende previste dall'art. 18 del predetto T.U. n. 773/1931 sono state come sopra elevate dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali sanzioni sono escluse dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 e devono intendersi ora tradotte in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Legge 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(Omissis).

TITOLO II

**NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE
E DI SCRUTINIO**

(Omissis).

Art. 5.

Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al tribunale che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per la sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale.

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (1).

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(Omissis).

Art. 16.

È abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312.

Art. 17.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. *Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni (2).*

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessanti le elezioni, per la spedizione *dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e (3)* delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(3) Le parole in corsivo devono intendersi abrogate a seguito del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 di istituzione della tessera elettorale personale a carattere permanente.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale (4).

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale (4).

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento (4bis).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (5).

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

(4) Commi aggiunti dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(4bis) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(5) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

Art. 18.

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione, di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di leggi concernenti le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Legge 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Testo aggiornato alla legge 16 aprile 2002, n. 62

Art. 1 (1).

1. *In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di Euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'Amministrazione statale.*

2. *A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di Euro 120.*

3. *Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di Euro 37 e di Euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.*

4. *Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di Euro 90 e di Euro 61.*

5. *In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:*

- a) *gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in Euro 130 ed in Euro 104;*
- b) *gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in Euro 33 ed in Euro 22;*
- c) *gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in Euro 79 ed in Euro 53.*

6. *In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:*

- a) *gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in Euro 120 ed in Euro 96;*
- b) *gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in Euro 72 ed in Euro 49.*

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Art. 2.

(Omissis) (2).

Art. 3 (3).

A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41,32.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 61,97 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 3-bis (4).

Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

(2) L'art. 2, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 disciplina gli onorari da corrispondere, in caso di elezioni comunali o circoscrizionali, ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

(Omissis).

Decreto Ministeriale 1° aprile 2011.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.

Art. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostro delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una bocsettina di inchiostro.

Allegato A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna - recante una fessura per l'introduzione delle schede - ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.


Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta «MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI»; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute

nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



Legge 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3.

(Omissis) (1)

(1) La disposizione ha avuto applicazione solo in occasione delle elezioni amministrative e regionali dell'8 giugno 1980.

Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Modifiche al sistema penale.

Testo aggiornato al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(Omissis).

Art. 32.

*Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria
alla multa o alla ammenda*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

(Omissis).

Art. 34.

Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

(Omissis).

- o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

(Omissis).

Art. 113.

Aumento delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 ottobre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12.

Art. 114.

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50 (1).

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

(Omissis).

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Legge 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Testo aggiornato alla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Art. 1 (1).

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;*
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.*

Art. 2.

(Omissis) (2).

Art. 3 (3).

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(2) Articolo che riguarda i Comuni con più di 200 sezioni.

(3) Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che all'inizio del comma 4 del presente articolo, ha inserito le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno".

maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. *A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.*

4. *Entro il 15 gennaio di ciasun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.*

5. *Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.*

6. *Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.*

Art. 4 (4).

1. *La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.*

2. *Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.*

Art. 5 (5).

1. *L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.*

2. *A tali fini la commissione elettorale comunale nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione*

(4) Articolo, già sostituito dall'art 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

(5) Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. *In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.*

4. *Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.*

5. *Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.*

Art. 6 (6).

1. *Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1962, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:*

- a) *alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;*
- b) *alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati anormale della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;*
- c) *alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).*

2. *Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della*

(6) Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7

(Omissis) (7)

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(7) L'articolo ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Testo aggiornato alla legge 3 novembre 2017, n. 165)

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei deperenti, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del

testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale (*), accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3. - Art. 4. (*Omissis*)

Art. 5.

1. (*Omissis*).

(*) In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla commissione elettorale comunale, tale riferimento s'intende all'ufficiale elettorale. Tale disposizione ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 2002 (L. 340/2000 art. 26, commi 13 e 14).

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

Art. 6. - Art. 7. - Art. 8. (*Omissis*)

Art. 9.

1. (*Omissis*).

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 10. (*Omissis*).

Art. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: **(1)** «Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa». **(2)**

Art. 12. - Art. 13. (*Omissis*).

Art. 14 **(3)**.

1. *Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle*

(1) Comma così modificato dall'art. 3, del D.lgs 20 dicembre 1993, n. 534

(2) Il comma 2 dell'art. 119 dev'essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 del medesimo art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali [si veda l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 («Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali»)].

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130.

amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (4) (5).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui (al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) (6).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15. - Art. 16. - Art. 17. - Art. 18. (*Omissis*)

Art. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi di procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

(*Omissis*).

(4) Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'introdurre il comma 61-bis all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c-bis) la modifica dell'art. 14, comma 1, ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), della legge 3 novembre 2017 n. 165.

(5) Ora "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

(6) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dall'art. 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si vedano ora gli artt. 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del citato d.PR. 445/2000.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Testo aggiornato alla L. 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 1.

1. *In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).*

2. *Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (2).*

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonchè di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Testo aggiornato al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

(Omissis).

Art. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(Omissis).

Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

(Testo aggiornato al decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149).

Art. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione)

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate le parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. - 3. - 4. (1)

5. *Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto (2), nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (3).*

5-bis. *La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate. (4)*

Art. 2. (5)

(Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva)

(1) I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Le disposizioni del presente comma hanno cessato di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali "a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28" introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313. Trattasi del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

(4) Il comma 5-bis è stato aggiunto dall'art. 1-bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella Legge 13 luglio 1999, n. 225.

(5) Gli articoli 2 e 5 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

(Altre forme di propaganda)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4.

(Comunicazioni agli elettori)

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5. (5)

(Divieto di propaganda istituzionale)

Art. 6. (6)

(Divieto di sondaggi)

(5) Gli articoli 2 e 5 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(6) L'articolo 6 è stato abrogato dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

1. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (7).*

2. *Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (8).*

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (9).

5. *Omissis (10)*

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa *entro tre mesi dalla procla-*

(7) Il comma 1 dell'art. 7 della presente legge è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

(8) Il comma 2 dell'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(9) L'art. 3-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della presente legge, che stabiliva un limite massimo dell'importo o valore dei contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica.

(10) Modifica il terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

mazione (11), oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni (12), e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. *Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. (12bis)*

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso (13).

Artt. 8 - 9. (14)

Art. 10 (15).

(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle

(11) Le parole "entro tre mesi dalla proclamazione" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(12) Le parole: "superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni" sono state così sostituite dall'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

(12bis) Comma così modificato dall'art. 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(13) La rivalutazione è stata determinata, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001. Gli importi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3-ter, comma 1, lettere a) e d), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

(14) Articoli abrogati dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149

(15) L'art. 10, già modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156, è stato successivamente così sostituito dall'art. 3-quater, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati.

Art. 11.

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
 - a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
 - e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36135, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Art. 12.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati) (16)

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (17).

(16) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(17) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. Vedi, anche, la lettera c) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (18).

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni (19).

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3 (20).

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Art. 13.

(Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

(18) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(19) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(20) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati)

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. **(21)**

Art. 15.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822 a Euro 103.291. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli

(21) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822 a Euro 103.291 è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 25.822.

3. *Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (22).*

4. *In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.645 a Euro 516.456. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (23).* In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 51.645.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio *regionale* (24) applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822 a Euro 103.291.

(22) Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

(23) I periodi in corsivo sono stati così sostituiti dall'art. 1 del decreto-Legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito in legge 24 febbraio 1994, n. 127.

(24) La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato **(25)**, il Collegio *regionale* **(24)** di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio *regionale* **(24)** di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 51.645. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 51.645.

13. **(25bis)**

14. *In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il col-*

(25) L'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672, ha abrogato le parole "proclamato eletto", presenti a questo punto del testo originario del comma 8.

(25bis) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

legio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.645 a Euro 516.456. (26)

15. In caso di mancata indicazione dei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164 a Euro 51.645.

16. *In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. (27)*

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 1.032.

18. *(Omissis) (28)*

19. *Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (29).*

Art. 16.

(Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee)

(Omissis) (29bis)

Art. 17.

(Agevolazioni postali)

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di Euro 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste dei candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

(26) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(27) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(28) Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

(29) L'ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 1, comma 178, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(29bis) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lettera c), del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 18.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per il materiale tipografico, *inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali **su quotidiani, periodici e siti web**, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati (30)* dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63360, sono aggiunte, in fine, le parole: *materiale tipografico, attinente le campagne elettorali.*

Art. 19.

(Interventi dei comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (31).

Art. 20.

(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di chi agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

(30) Le parole da: "inclusi carta e inchiostri..." fino a: "...commissionati" hanno sostituito le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90 da ultimo con l'art. 7, comma 5) della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono state modificate le parole in grassetto.

(31) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225.

Art. 20-bis (32).

(Regolamenti di attuazione)

1. *Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.*

N.B.: Soppressione delle agevolazioni tariffarie - comma 1 dell'art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66:

A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse.

(32) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n.448.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(Testo aggiornato alla legge 23 novembre 2012, n. 215)

CAPO I (1)

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (2).

Art. 2

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

(1) Capo inserito, prima dell'articolo 1 della presente legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(2) La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 1.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 3

(Messaggi politici autogestiti)

1. *Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati "messaggi". (2bis)*

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. **(3)**

6. *Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può*

(2bis) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente. (3bis)

7. *Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. (3ter)*

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

(3bis) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(3ter) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 6,20 e per le emittenti televisive in Euro 20,66, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiunta-

mente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. - 7. (4)

8. *Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. (4bis)*

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

(4) Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(4bis) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Art. 6

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10

(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia

di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. *In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:*

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita (5).

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettere g) e h), della legge 6 novembre 2003, n. 313.

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. (6)

Art. 11

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelesive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164,00 a Euro 51.645,00.

CAPO II (7)

Disposizioni particolari per le emittenti locali

Art. 11-bis

(Ambito di applicazione)

1. *Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.*

2. *Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.*

Art. 11-ter

(Definizioni)

1. *Ai fini del presente Capo si intende:*

a) *per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro*

(6) Il comma 10 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 22), dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(7) L'intero Capo II è stato inserito, dopo l'articolo 11 della presente legge, dall'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

- b) *per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca; c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.*

Art. 11-quater

(Tutela del pluralismo)

1. *Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.*

2. *Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

3. *Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei*

prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (8).

Art. 11-quinquies

(Vigilanza e poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

(8) Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

(9) Comma abrogato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. *(Omissis) (9)*

Art. 11-sexies

(Norme regolamentari e attuative dell'Autorità)

1. *L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.*

Art. 11-septies

(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali)

1. *A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.*

CAPO III (10)
Disposizioni finali

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in Euro 10.329.137,00 a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(10) Capo inserito, prima dell'articolo 12 della presente legge, dall'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299
**Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio,
l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale
a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge
30 aprile 1999, n. 120.**

Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

TITOLO I
**DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELLA TESSERA ELETTORALE**

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D (1) allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si

(1) I modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D sono stati sostituiti con decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000.

effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare

al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (2).

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999).

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista (dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) (3).

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui (all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) (3).

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

(3) L'art. 2, comma 10, della legge 127/1997 è stato abrogato dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si veda ora l'art. 36 del D.P.R. 445/2000.

TITOLO II

**MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E
REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE.**

Art. 9.(4).

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (5).

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

(4) Articolo abrogato dalla lett. g) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014..

(5) Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita: "Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti."

Art. 14.

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Legge 5 febbraio 2003, n. 17
**Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da gravi infermità**

Art. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (1)."

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con contestuale abrogazione della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA TABELLA C (1ª Parte)

<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI CIRCOSCRPTIONS ET COLLEGES ELECTORAUX</p>	<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio, unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bello della sezione.</p>	<p>RECOMMANDATIONS</p> <p>La présente carte, délivrée à titre permanent, est rigoureusement personnelle. Elle vaut titre d'habilitation à l'exercice du droit de vote et, lors du scrutin, doit être présentée au président du bureau de vote, assortie d'une pièce d'identité.</p> <p>La participation au vote est attestée par la date et le cachet de la section qu'un scrutateur appose dans l'une des cases spécialement prévues à cet effet.</p>	<p>NOTE</p> <p>La présente carte, délivrée à titre permanent, est rigoureusement personnelle. Elle vaut titre d'habilitation à l'exercice du droit de vote et, lors du scrutin, doit être présentée au président du bureau de vote, assortie d'une pièce d'identité.</p> <p>La participation au vote est attestée par la date et le cachet de la section qu'un scrutateur appose dans l'une des cases spécialement prévues à cet effet.</p>
<p>Circoscrizione o regione/Circoscription ou région</p> <p>Parlamento europeo/Parlement européen</p> <p>Senato della Repubblica/Séat de la République</p> <p>Camera dei deputati/Chambre des députés</p> <p>Circoscrizioni/Sections de circonscription</p>	<p>Collegio/College</p>	<p>Comune di/Commune</p> <p>Cognome/Non</p> <p>Nome/Prénoms</p> <p>Ludgo e data di nascita/Lieu et date de naissance</p> <p>Data di rilascio/Date de délivrance</p> <p>Il Sindaco/Signature du syndic</p>	<p>Il Titolo Elettorale/Carte électorale n°</p> <p>Indirizzo della sezione/Adresse de la section</p> <p>Indirizzo dell'ufficio elettorale/Adresse du bureau</p> <p>Data di aggiornamento/Date de la dernière mise à jour</p> <p>Il Sindaco/Signature du syndic</p>

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

TABELLA C (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO / ATTESTATION DE VOTE	
<p>1</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>16</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>2</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>17</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>3</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>18</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>4</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>13</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>5</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>14</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>6</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>15</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>7</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>10</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>8</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>11</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>
<p>9</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>	<p>12</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE SEZIONE CACHET DE LA SECTION</p>

En cas de perte ou de vol, la Commune délivre une copie de la présente carte sur demande de l'électeur assortie de la déclaration de perte ou de vol déposée aux autorités de sécurité publique compétentes.

Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Sénat de la République les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis (art. 58, 1er alinéa, de la Constitution).

Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les électeurs résidant sur le territoire de la région depuis un an au moins, sans interruption.

furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal Comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma della Costituzione). Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aostia, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, convertito con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1

(Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione) (1)

1 *Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).*

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. *Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:*

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;*
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (3).*

3-bis. *Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle*

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 46/2009.

condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi (4).

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, *lettera b)*, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (5).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della L. 46/2009.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della L. 46/2009.

(5) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della L. 46/2009.

per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (6).

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della L. 46/2009.

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 141

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (*Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*). - 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;
- b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;
- c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.

2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.».

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta*). - 1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.

2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

Art. 3.

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (*Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta*). - 1. Nei comuni della Repubblica è tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.

6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la

maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

Art. 6-ter. (*Elettori residenti all'estero*).

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché, rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.».

Decreto Legge 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie, convertito in legge 30 maggio 2008, n. 96.

(Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. *Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. (1).*

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 400, lett. l) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Omissis)

CAPO III

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8.

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche che discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorso diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del

comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9.

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

(Omissis)

Legge 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;

c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

- 1) il primo comma è abrogato;
- 2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa;
- g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;
- h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
- i) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
- l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;
- m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni»;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di

riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;

r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

«Art. 323-ter (Causa di non punibilità). - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;

s) l'articolo 346 è abrogato;

t) all'articolo 346-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri sog-

getti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;

v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, e' abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4»;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;

c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le

pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»;

f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecu-

niaria fino a duecento quote»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il con-

senso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del

comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ***((ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,))*** il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto

del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;

4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «tremila».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento

politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

((26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitano funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni)).

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si

applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500. *((Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio)). ((1))*

((28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti)).

29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Indice

Indice

I - STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
..... *pag.* 5

II - NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5. Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. *pag.* 12

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20. Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale. *pag.* 103

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Legge 4 aprile 1956, n. 212. Norme per la disciplina della propaganda elettorale. *pag.* 113

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati. *pag.* 119

Legge 12 luglio 1961, n. 603. Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835. *pag.* 135

Legge 5 agosto 1962, n. 1257, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. *pag.* 137

Legge 24 aprile 1975, n. 130. Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali. *pag.* 141

Legge 23 aprile 1976, n. 136. Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. *pag.* 143

Legge 13 marzo 1980, n. 70. Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione. *pag.* 149

Decreto Ministeriale 1° aprile 2011. Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali. *pag.* 153

Legge 30 aprile 1981, n. 178. Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali. *pag.* 155

Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. *pag.* 157

Legge 8 Marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.	<i>pag. 159</i>
Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.	<i>pag. 163</i>
Legge 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.	<i>pag. 167</i>
Legge 29 gennaio 1992, n. 69. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.	<i>pag. 171</i>
Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	<i>pag. 173</i>
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.	<i>pag. 175</i>
Legge 22 febbraio 2000, n. 28. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	<i>pag. 187</i>
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.	<i>pag. 199</i>
Legge 5 febbraio 2003, n. 17. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.	<i>pag. 207</i>
Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1. Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.	<i>pag. 209</i>
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 141. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale.	<i>pag. 213</i>
Decreto Legge 1° aprile 2008, n. 49. Misure urgenti volte ad assicurare la egretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.	<i>pag. 217</i>
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	<i>pag. 219</i>
Legge 9 gennaio 2019, n.3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.	<i>pag. 223</i>